

XVI Legislatura

Senato della Repubblica

Atto N. 692

Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI

Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 92 recante "***misure urgenti in materia di sicurezza pubblica***" è stato approvato con modificazioni dall'Assemblea del Senato, nella seduta del 24 giugno 2008. La parola passa ora alla Camera, che avrà tempo fino al 25 luglio per l'approvazione definitiva. Il provvedimento, rubricato con il numero C1366 è stato assegnato per l'esame in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

In sede di approvazione al Senato l'impianto normativo del decreto legge ha subito varie modifiche che riguardano più settori come nel caso di espulsione dello straniero oppure l'inasprimento di pena in caso di false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie e altrui; inoltre le modifiche alle norme di procedura penale in merito alla formazione dei ruoli d'udienza ed alla sospensione dei processi penali per fatti commessi fino al 30 giugno 2002; la previsione dell'impiego in compiti di ordine pubblico di un contingente delle forze armate non superiore a 3000 unità da adibire a servizi di vigilanza e perlustrazione a siti e obiettivi sensibili, congiuntamente alle forze di polizia; l'ampliamento dei poteri della magistratura in materia di attacco ai patrimoni mafiosi.

Nel campo della ***circolazione e sicurezza stradale*** sono state anche apportate alcune modifiche che riguardano tanto il codice penale quanto la

normativa di cui agli art 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, se ne illustrano di seguito i contenuti:

Codice penale	Decreto-legge n. 92/08	Atto S.692 approvato dal Senato il 24.6.08
Art 589 2° comma: omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale: reclusione da 2 a 5 anni	Aumento del massimo edittale: reclusione da 2 a 6 anni	Aumento del massimo edittale: reclusione da 2 a 7 anni
	Previsione aggravante con l'introduzione di un nuovo comma (art 589 3° comma): reclusione da 3 a 10 anni se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.	identico
Reclusione fino a 12 anni nel caso di morte di più persone	Aumento del massimo edittale a 15 anni nel caso morte di più persone (questo comma dell'art 589 da 3° diviene 4°)	identico
		Estensione della previsione di cui all'art 157 cp in merito ai termini di prescrizione pari al doppio del massimo edittale per i reati di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza stradale (art. 589 2° comma), compresa la fattispecie di omicidio colposo commesso da soggetto in stato di alterazione (art. 589 3° comma)

		aggravante della morte di più persone (art. 589 4° comma)
Art 590 cp 3 comma: lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse a seguito violazione delle norme sulla circolazione stradale. Per le lesioni gravi da 3 mesi a 1 anno, per le lesioni gravissime da 1 a 3 anni	identico	identico
	Previsione aggravante se il fatto è commesso da persona alla guida in stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5g/l o sotto l'effetto di stupefacenti nel caso di lesioni gravi, reclusione da 6 mesi a 2 anni e nel caso di lesioni gravissime da 1 anno e 6 mesi a 4 anni . Art 590 3° comma.	identico
	Introduzione dell'art. 590 bis sul computo delle circostanze . Nel caso ricorrano le ipotesi di cui al 589 3° comma e 590 4° comma le concorrenti circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti e le diminuzioni della pena si computano partendo dalle predette circostanze aggravanti	identico
	Previsione di una nuova aggravante comune art 61 cp punto 11 bis: se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente nel territorio nazionale	identico

D.lgs n 274 /2000	Decreto-legge n. 92/08	Atto S.692 approvato dal Senato il 24.6.08
Art 4: competenza del Giudice di Pace per il delitto previsto dall'art 590 cp lesioni personali colpose	Esclusione della competenza del Giudice di pace nel caso di reato di lesioni gravi o gravissime determinate con la violazione delle norme sulla circolazione stradale, commesse da soggetto alla guida sotto alterazione alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti art 590 3° comma.	identico
D. lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada	Decreto-legge n. 92/08	Atto S.692 approvato dal Senato il 24.6.08
Art. 186 comma 2 lett. a) chiunque guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l è punito con l'ammenda da 500 euro a 2000 + sospensione della patente da 3 a 6 mesi	identico	identico
Art. 186 comma 2 lett. b) stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l : ammenda da 800 euro a 32.. e arresto fino a 3 mesi + sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno	Previsione dell'arresto fino a 6 mesi: tutto il resto è identico	identico
Art. 186 comma 2 lett. c) stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1500 euro a 6000 e arresto fino a 6 mesi+ sospensione della patente da 1 a 2 anni e revoca della patente nel caso si tratti di conducente di autobus o di veicolo di massa complessiva superiore 1 3,5 t. o nel	Previsione dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno + la confisca del veicolo salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo può essere affidato in custodia al trasgressore. Tutto il resto è identico	Nel caso di sequestro del veicolo, la possibilità di affidare il mezzo in custodia al trasgressore è limitata dal fatto che lo stesso trasgressore non abbia commesso in precedenza violazioni simili. Tutto il resto è identico

caso di recidiva nel biennio		
Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato	identico	Identico, ma si precisa che nel caso stabilito dall' art. 186 comma 2 lett. c) con conseguente incidente, è disposta sempre la confisca del veicolo e non il fermo
Art. 186 comma 7: rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico (fattispecie già depenalizzata). Pagamento da 2500 euro a 10000 e nel caso di incidente da 3000 a 12000+ sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni e fermo amministrativo per 180 giorni + visita medica obbligatoria + revoca della patente in caso di più violazioni nel biennio.	Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico diviene reato . Le pene sono quelle già previste nel comma 2 alla lettera c); dell'arresto da 3 mesi ad 1 anno + la confisca del veicolo salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Rimane identico nella parte in cui dispone: sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni + fermo amministrativo per 180 giorni + visita medica obbligatoria + revoca della patente in caso di più violazioni nel biennio.	Identico ma si precisa che la fattispecie del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, comporta sempre la confisca del veicolo e non più il fermo per 180 giorni. Tutto il resto è identico.
Art 187 guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope: ammenda da 1000 euro a 4000 + arresto fino a 3 mesi + sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno , previsione della revoca della patente nel caso che il fatto sia commesso da un conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t o nel	Previsione dell'ammenda da 1500 euro a 6000 e arresto da 3 mesi a 1 anno . Tutto il resto è identico. Inoltre si prevede la confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato, con il richiamo alla disposizione di cui all'art 186 2° comma lett. c)	identico

caso di recidiva nel biennio.		
Art 187 comma 1 bis: se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo del veicolo per 90 giorni salvo che appartenga a persona estranea al reato.	Identico	Si prevede la confisca del veicolo al posto del fermo. Tutto il resto è identico.
Art 189 comporta mento in caso di incidente. Chi non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni + sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni + altre misure previste dal codice di procedura penale	Si aumenta il minimo edittale: da 6 mesi a 3 anni . Tutto il resto è identico	identico
Ciunque non presta assistenza alle persone ferite è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni + sospensione della patente di guida da 1 anno e 6 mesi a 5 anni	Si aumenta il minimo edittale: da 1 anno a 3 anni . Tutto il resto è identico	identico
Art 222 sanzioni amministrative accessorie all'accertamento dei reati: sospensione della patente da 15 gg a 3 mesi se dalla violazione delle norme del CdS derivi una lesione colposa. Se deriva una lesione grave o gravissima la sospensione della patente è fino a 2 anni. Se ne deriva omicidio colposo la sospensione della patente è fino a 4 anni.	Identico e si aggiunge la previsione che se il fatto è commesso da soggetto sotto l'effetto di sostanze alcoliche con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l'effetto di stupefacenti, si applica la revoca della patente	Identico